

**ASSOCIAZIONE PRODUTTORI E AMICI DEL MOSCATO DI
SCANZO**

STATUTO

ART. 1

E' costituita l'Associazione Produttori e Amici del Moscato di Scanzo.

ART. 2

L' Associazione, non ha fini di lucro, ma ha il solo scopo di propagandare, divulgare, e far apprezzare il Moscato di Scanzo, derivante dall'unico vitigno autoctono della Provincia di Bergamo.

ART. 3

La sede dell'Associazione, è posta in Scanzorosciate (Bg), alla via Valbona n. 3 presso l'Agriturismo Savoldi.

ART. 4

Possono essere soci, i produttori, gli estimatori, del Moscato di Scanzo, ovunque essi risiedono, senza distinzione di sesso, razza, censo, nazionalità, o quant'altro. Potranno far parte, degustatori ufficiali, o professionali, iscritti all'A.I.S., all'O.N.A.V., all'A.S.P.I., alla F.I.S.A.R., all'A.N.A.G., all'A.D.I.D., nonché commercianti, esercenti di locali pubblici, bar e ristoranti, enoteche, e comunque tutti coloro i quali sono interessati ad approfondire la conoscenza del Moscato di Scanzo, le sue origini, i metodi di produzione ecc.

ART. 5

L'Associazione, è retta da un direttivo, composto da cinque membri, di cui uno con funzione di Presidente. Il Presidente e il direttivo, sono eletti dall'assemblea dei soci, e restano in carica tre anni.

Il Presidente, che ha la legale rappresentanza dell'Associazione, detiene i poteri per l'ordinaria amministrazione, mentre per la straordinaria amministrazione, è richiesta la delibera del Consiglio Direttivo a maggioranza dei voti.

ART. 6

Il Direttivo è convocato dal Presidente, ogni qualvolta lo ritenga necessario ed utile, e anche l'assemblea plenaria dei soci, è convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo.

ART. 7

Chi intende diventare socio, deve presentare domanda al Consiglio Direttivo, che delibera in merito.

Il socio deve versare la quota associativa, fissata in 1,00 euro all'anno.

L'eventuale diniego all'ammissione di socio, è ricorribile avanti il Collegio dei probiviri.

Il Collegio dei probiviri è eletto dall'assemblea, rimane in carica tre anni, e sono rieleggibili, senza limite temporale così come il Presidente e i membri del Direttivo.

ART. 8

L'Associazione, per raggiungere i propri scopi, potrà partecipare a manifestazioni enologiche, e divulgative in generale, ivi comprese fiere, mostre, sia nazionali che estere.

L'Associazione potrà aderire ad altre organizzazioni sia di tipo associativo che consortile, per attività o fini enogastronomici; potrà partecipare ad organismi nazionali ed internazionali di settore; potrà altresì assumere iniziative divulgative di qualsiasi tipo e genere mediante corsi, didattica in generale nonché iniziative editoriali.

ART. 9

L'Associazione ha una durata fino al 2050, e in caso di mancato scioglimento, verrà prorogata tacitamente di anno in anno.

ART. 10

L'Associazione, potrà istituire sedi secondarie, su delibera del Direttivo.

F.to dal Presidente

Tironi Frida